

Aggiornamento n. 1 del 3.12.2018 - applicabile dal 4.12.2018

Dal **4.12.2018** è in vigore la legge 1.12.2018, n. 132 (GU 3.12.2018) di conversione del decreto “sicurezza” (DL n. 113/2018), contenente le seguenti modifiche:

- in tutto il prontuario occorre non tenere conto della indicazione “sequestro motoveicolo o ciclomotore”;
- l'attività di parcheggiatore non autorizzato, nel caso di seconda infrazione o se svolta con l'impiego di minori, diventa illecito penale (v. 007-23);
- le modifiche dell'art. 93 CDS vietano a chi ha la residenza in Italia da più di 60 giorni di circolare con veicoli immatricolati all'estero, salvo la disponibilità dei veicoli in particolari forme documentate di leasing, comodato o noleggio SC (v. 093-03 e 093-04);
- l'art. 132 CDS, secondo cui il veicolo immatricolato all'estero può circolare in Italia al massimo per un anno, prevede ora che, scaduto questo termine, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario può chiedere all'UMC competente un foglio di via per lasciare il territorio nazionale. Circolando oltre l'anno la sanzione pecuniaria è aumentata, il veicolo è praticamente sequestrato e, se non si provvede come sopra detto, entro 180 giorni viene confiscato (v. 132-01);
- l'art. 196 CDS ha introdotto precisazioni sulla figura di obbligato in solido (v. § A2.3): per l'art. 94 c. 4 bis è tale non più il proprietario del veicolo ma l'intestatario temporaneo (094-05 nota 21); nel caso di veicoli immatricolati all'estero e circolanti in Italia è la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo (v. 093-03 nota 12 e 132-01 nota 6);
- il nuovo testo dell'art. 213 CDS introduce sostanziali modificazioni nella normativa del sequestro per confisca dei veicoli (v. § C4.B):
 - tutti i veicoli sequestrati, **compresi** ciclomotori e motocicli, devono essere affidati in custodia agli interessati (proprietario, conducente, genitore in caso di minorenne, ecc.);

- in caso di impossibilità o rifiuto, il veicolo è affidato in depositaria ex art. 214-bis con obbligo di tempestivo ritiro, successivo alla comunicazione pubblicata nel sito internet istituzionale della prefettura-UTG competente, altrimenti trasferimento immediato di proprietà (v. § C4.B, nota 10);
- la circolazione con veicolo sequestrato comporta il trasferimento del veicolo in proprietà al soggetto di cui all'art. 214-bis cui viene consegnato nonché la revoca della patente (v. 213-02);
- è sempre disposta la confisca dei veicoli (non solo ciclomotori e motocicli) adoperati per commettere reati diversi da quelli previsti dal CDS (v. § C4.D, nota [10]); per questi ultimi continuano ad applicarsi le esistenti disposizioni specifiche del CDS;
- disposizioni analoghe sono previste per il fermo amministrativo dei veicoli (v. § C5);
- con le nuove disposizioni sul blocco stradale, ostacolare la libera circolazione con ingombri e ostruzioni è illecito penale non solo per le strade ferrate ma anche per le strade ordinarie. È illecito amministrativo l'ostruzione di strada ordinaria col proprio corpo (v. G2).

In conseguenza di quanto sopra sono state modificate/inserite le seguenti ipotesi sanzionatorie, con riserva di ulteriori comunicazioni a seguito di interpretazioni ministeriali:

CDS art. 7 c. 15-bis Attività non autorizzata di parcheggiatore o guardiamacchine -							
	☉ p.m.r.	☉ 5 gg	☉ 60 gg	Limiti edittali	Punti	Sanz. acc.	Ipotesi
1 - 1^a infrazione	771,00	539,70	1.550,50	771,00÷3.101,00	-		007-22
2 - 2^a infrazione (63)	penale: informativa all'AG						007-23
3 - impiego di minori (63)	penale: informativa all'AG						007-24
 sequestro introiti per confisca [e allontanamento dal luogo] (v. nota 65)							

- 1a) Esercitava senza autorizzazione in ... l'attività di parcheggiatore (o guardiamacchine)
- 1b) Determinava il sig. ... ad esercitare senza autorizzazione in ... l'attività di parcheggiatore (o guardiamacchine).
- 2) Già sanzionato con provvedimento definitivo per attività non autorizzata di parcheggiatore (o guardiamacchine) [o per avere determinato altri alla stessa attività abusiva] veniva nuovamente sorpreso in ... all'esercizio della medesima attività di parcheggiatore (o guardiamacchine) senza autorizzazione.

- 3a) Esercitava senza autorizzazione in ... l'attività di parcheggiatore (o guardiamacchine) impiegando il/i minore/i di anni 18 ... *(identificare)*
- 3b) Determinava il sig. ... a esercitare senza autorizzazione in ... l'attività di parcheggiatore (o guardiamacchine) impiegando il/i minore/i di anni 18 ... *(identificare)*
- (in tutti i casi)* Con separato verbale viene sequestrata ai fini della confisca la somma di euro ...

- 63 *Per i casi 2 e 3 è prevista la pena dell'arresto da 6 mesi a un anno e l'ammenda da 2.000,00 a 7.000,00 euro. Quando sono coinvolti minori è sempre opportuno anche l'intervento dei servizi sociali del comune.*
- 64 *Alla violazione consegue la sanzione accessoria della confisca delle somme introitate (con comunicazione alla prefettura). Si può tuttavia procedere a sequestro solo di somme contenute "in cassa", borselli e simili, ma non addosso alle persone poiché non è qui ammessa la perquisizione personale. Le somme sequestrate possono essere versate sul conto Entrate eventuali e diverse, Cap. 3560 - Capo XIV dello stato di previsione del Ministero dell'interno. L'eventuale reso in esito a ricorso può essere imputato al Cap. 2675 gestito dalla Direzione centrale per la polizia stradale (circ. MI 22.10.2007 prot. 300/A/1/21614/103/12/2). La consegna del veicolo a guardiamacchine senza patente può configurare l'ipotesi di incauto affidamento (art. 116, c. 14).*
- 65 *Inoltre, ai sensi dell'art. 9, c. 2, DL coord. n. 14/2017, nei confronti di chi commette la presente violazione nelle aree di cui al 007-25, nota 70 si applica il provvedimento di allontanamento di cui al 007-25, nota 71.*
- 66 *La sanzione è prevista solo per il mandante e non per i soggetti dallo stesso determinati all'attività abusiva; ma se non è possibile provare un loro rapporto di dipendenza o di costrizione, tutti i soggetti sono sanzionabili come responsabili dell'attività illecita.*
- 67 *La presente sanzione si applica salvo che il fatto costituisca reato, nel qual caso occorre procedere con specifica denuncia all'AG. Ipotesi di reato possono essere: sostituzione di persona (per chi si attribuisce una falsa qualifica: art. 494 CP); estorsione (per chi costringe al pagamento con violenza e minacce: art. 629 CP, Cass. pen. II, 5.7.2018 n. 30365); appropriazione indebita (per chi si appropria del veicolo affidatogli o di oggetti in esso contenuti: art. 646 CP); truffa (es. parcheggiatore che si finge autorizzato e rilascia finte ricevute: Cass. pen. II, 25.10.2004 n. 41462).*
- 68 *Il CDS considera sia la figura del parcheggiatore (che facilita la sistemazione del veicolo, indicando i posti liberi e agevolando con segnalazioni la manovra) sia quella del guardiamacchine (che si occupa anche della custodia e vigilanza del veicolo). Le relative attività sono spesso congiunte ma la sanzione è una sola. Queste attività sono punite se esercitate abusivamente, ossia senza autorizzazione, e a fini di lucro, anche se c'è l'accordo del conducente, e anche su aree private se aperte ad uso pubblico.*

CDS art. 93 c. 1 bis e c. 7 bis			Guida di veicolo estero da parte di residente in Italia						
☀ p.m.r.	☀ 5 gg	☀ 60 gg	☾ p.m.r.	☾ 5 gg	☾ 60 gg	Limiti edittali	Punti	Sanz. acc.	Ipotesi
712,00	498,40	1.424,00	-	-	-	712,00+2.848,00	-	🔒	093-03
🔒 v. testo verbale									

Conducente residente in Italia da più di 60 giorni (v. nota 12) circolava alla guida del veicolo targato ... immatricolato in ... (indicare Stato estero) (v. nota 13).

Il documento di circolazione è ritirato e trasmesso all'UMC territoriale e al conducente viene ordinata l'immediata cessazione della circolazione e il trasporto e deposito del veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio (v. nota 14).

Il conducente viene informato che, se entro il termine di 180 giorni il veicolo non viene immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di foglio di via per condurlo oltre confine, si applica la **confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS** (v. nota 15).

12 *Si ritiene trattarsi della residenza anagrafica, anche se per i cittadini UE si può tenere conto anche della residenza normale di cui all'art. 118-bis CDS. Il residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo è obbligato in solido.*

13 *Se il veicolo è nella disponibilità del conducente per leasing, locazione SC o comodato (v. 093-04).*

14 *Il conducente viene anche informato che il veicolo si trova sottoposto alle stesse disposizioni dell'art. 213 CDS fino alla sua immatricolazione o espatrio.*

15 *Dovrà essere l'intestatario a richiedere, all'UMC competente, il foglio di via e la targa di cui all'art. 99, consegnando documento di circolazione (se già non ritirato) e targhe che saranno restituiti all'autorità che li ha rilasciati (art. 93 c. 1-quater). Trattandosi di confisca eventuale e differita si considera ammesso il p.m.r. ma non la riduzione del 30% qualora si dovesse applicare la confisca.*

16 *Poiché la procedura sanzionatoria è quella dell'art. 207, se non si paga subito la sanzione né si versa cauzione decorre il fermo del veicolo fino al pagamento o al massimo per 60 giorni, con affidamento ai sensi dell'art. 214-bis. Scaduto comunque il fermo, il veicolo è riconsegnato al trasgressore (previo pagamento delle spese) che lo custodirà in stato di sequestro come da nota 14; se però non lo ritira entro 5 giorni, il veicolo è trasferito in proprietà al custode acquirente (v. § C4.B, nota 10).*

17 *Per veicoli immatricolati in Stati Extra UE valgono anche le norme doganali che consentono, a determinate condizioni, la guida da parte di persona residente in Italia. Si può avere, perciò, concorso tra questa violazione e quelle doganali.*

CDS art. 93 c. 1 ter e c. 7 ter			Guida veicolo estero in leasing, comodato o locazione SC						
☀ p.m.r.	☀ 5 gg	☀ 60 gg	☾ p.m.r.	☾ 5 gg	☾ 60 gg	Limiti edittali	Punti	Sanz. acc.	Ipotesi
250,00	175,00	500,00	-	-	-	250,00+1.000,00	-	🔒	093-04
🔒 v. testo verbale									

Conducente residente in Italia da più di 60 giorni (v. nota 12) circolava alla guida del veicolo ... immatricolato in ... (indicare Stato estero) nella sua disponibilità per ... (leasing, locazione senza conducente, comodato) senza avere il documento di cui all'art. 93, c. 1-ter, CDS (v. nota 18) attestante il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.

Se il documento non viene esibito entro 30 giorni, dal giorno successivo decorrono i termini per la notificazione della sanzione di cui all'art. 94, c. 3, CDS (v. nota 20). Il veicolo viene comunque sottoposto a fermo amministrativo secondo le norme dell'art. 214 CDS fino all'esibizione di tale documento e comunque per non più di 60 giorni (v. nota 21).

- 18 *In deroga al caso precedente non ricorre la sanzione se il veicolo è concesso in leasing o in locazione SC da parte di impresa costituita in UE o SEE senza sede in Italia, o in comodato per rapporto di lavoro o collaborazione con un'impresa costituita come sopra, nel rispetto delle disposizioni doganali (v. 093-03, nota 17). Ma a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo: lo stesso contratto di leasing, locazione o comodato è accettabile purché rechi le indicazioni precedenti. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente, che perciò risponde della presente sanzione anche come obbligato in solido. Mentre il comodato riguarda solo la persona fisica, il leasing o la locazione può essere concesso anche a persona giuridica, il cui dipendente o collaboratore che guida il veicolo è però tenuto a documentare la propria posizione.*
- 19 *Le stesse forme di disponibilità del veicolo proveniente da impresa straniera che ha sede secondaria o effettiva in Italia, o al di fuori del SEE, rientrano invece nel caso precedente (093-03). V. anche 093-03, nota 12.*
- 20 *L'art. 94, c. 3 prevede la sanzione amministrativa da 711,00 a 3.554,00 euro.*
- 21 *In mancanza di disposizioni specifiche il fermo si applica ai sensi dell'art. 214 e quindi con affidamento del veicolo all'interessato. Se, ad es., il documento viene esibito dopo 40 giorni cessa il fermo del veicolo ma la sanzione ex art. 94 c. 3 segue il suo corso. Tutto ciò in caso di pagamento immediato della sanzione del comma 7-ter altrimenti si applica, con riporto nel verbale, il fermo di cui all'art. 207 e deposito presso custode-acquirente fino al pagamento della sanzione (ma non oltre 60 giorni); scaduto il fermo, il veicolo è riconsegnato al trasgressore, che deve ritirarlo entro 5 giorni (v. 093-03, nota 16), e si ricade poi nella tempistica di cui sopra.*

CDS art. 132 c. 1 e c. 5 Circolazione di veicolo estero oltre il termine di 1 anno									
☀ p.m.r.	☀ 5 gg	☀ 60 gg	☾ p.m.r.	☾ 5 gg	☾ 60 gg	Limiti edittali	Punti	Sanz. acc.	Ipotesi
712,00	498,40	1.424,00	-	-	-	712,00+2.848,00	-	🔒	132-01
🔒 v. testo verbale									

Circolava col predetto veicolo (v. nota 1) munito di documenti di immatricolazione rilasciati da ... (indicare Stato estero) oltre il periodo massimo consentito di un anno. Veniva infatti accertato che il veicolo era entrato in Italia il ... (indicare data adempimento formalità doganali se prescritte).

Il documento di circolazione è ritirato e trasmesso all'UMC territoriale e al conducente viene ordinata l'immediata cessazione della circolazione e il trasporto e deposito del veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio (v. nota 2).

Il conducente viene informato che, se entro il termine di 180 giorni dalla violazione il veicolo non viene immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di foglio di via per condurlo oltre confine, si applica la **confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213 CDS** (v. nota 3).

- 1 Un veicolo immatricolato all'estero e condotto in Italia da non residente (ovvero residente da meno di 60 gg) può circolare in Italia al massimo per un anno. Se condotto da residente in Italia da più di 60 giorni ricorre anche la violazione dell'art. 93 c. 1-bis (v. 093-03). Può invece circolare per più di un anno il veicolo concesso a residente in Italia per leasing, locazione SC o comodato, dimostrati con idoneo documento (v. 093-04). Il limite di un anno non si applica ai residenti nel comune di Campione d'Italia.
- 2 Il veicolo si trova sottoposto alle stesse disposizioni dell'art. 213 fino alla sua immatricolazione o espatrio.
- 3 Trattandosi di confisca eventuale e differita si considera ammesso il p.m.r. ma non la riduzione del 30% qualora si dovesse applicare la confisca del veicolo (v. anche 093-03, nota 15).
- 4 La procedura sanzionatoria è quella dell'art. 207 CDS (v. anche 093-03, nota 16).
- 5 I veicoli immatricolati in Stati Extra UE devono avere adempiuto alle formalità doganali, altrimenti si applicherà il TULD in qualsiasi momento (salvo casi particolari come, ad es., in temporanea importazione: v. § H2.B). Si può avere, perciò, concorso tra questa violazione e quelle doganali.
- 6 Obbligato in solido è il residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo.
- 7 In generale la durata della permanenza in Italia di un veicolo UE non è determinabile facilmente dato che non ne

viene annotato l'ingresso. Ma nel caso il suo titolare stabilisca la residenza in Italia si ritiene che al termine di un anno sia applicabile la presente norma (nota MI 24.10.2007, prot. 300/A/1/27794/111/56).

8 V. anche § H2 Circolazione di veicoli stranieri. Ai veicoli aventi la targa di uno degli Stati elencati al § 193.A **non si applicano le sanzioni dell'art. 193 anche se circolano in violazione dell'art. 132.**

CDS art. 213 c. 5		Rifiuto di trasportare o custodire il veicolo sequestrato							
☀ p.m.r.	☀ 5 gg	☀ 60 gg	☾ p.m.r.	☾ 5 gg	☾ 60 gg	Limiti edittali	Punti	Sanz. acc.	Ipotesi
1.818,00	-	3.638,00	-	-	-	1.818,00+7.276,00	-		213-01
sospensione patente e custodia veicolo sequestrato in depositaria									

Il veicolo di cui si dispone il sequestro per altra violazione, non affidato all'interessato, viene trasportato in depositaria a cui è trasferito in proprietà se non tempestivamente ritirato.

CDS art. 213 c. 8		Circolazione con veicolo sequestrato							
☀ p.m.r.	☀ 5 gg	☀ 60 gg	☾ p.m.r.	☾ 5 gg	☾ 60 gg	Limiti edittali	Punti	Sanz. acc.	Ipotesi
1.988,00	-	3.976,50	-	-	-	1.988,00+7.953,00	-		213-02
revoca patente e alienazione veicolo									

Il veicolo viene fatto trasportare presso custode-acquirente ex art. 214-bis CDS a cui è **trasferito in proprietà**. La sanzione pecuniaria e la sospensione della patente viene applicata al soggetto avente la custodia del veicolo.

CDS art. 214 c. 1		Rifiuto di trasportare o custodire il veicolo sottoposto a fermo							
☀ p.m.r.	☀ 5 gg	☀ 60 gg	☾ p.m.r.	☾ 5 gg	☾ 60 gg	Limiti edittali	Punti	Sanz. acc.	Ipotesi
776,00	-	1.555,50	-	-	-	776,00+3.111,00	-		214-01
sospensione patente e custodia veicolo sequestrato in depositaria									

Il veicolo trasportato in depositaria viene trasferito in proprietà al soggetto che ne ha assunto la custodia se non tempestivamente ritirato.

CDS art. 214 c. 8 Circolazione con veicolo già sottoposto a fermo									
☀ p.m.r.	☀ 5 gg	☀ 60 gg	☾ p.m.r.	☾ 5 gg	☾ 60 gg	Limiti edittali	Punti	Sanz. acc.	Ipotesi
No (6)	-	-	-	-	-	1.988,00+7.953,00	-		214-02
revoca patente e alienazione veicolo									

DLG n. 66/1948 art. 1			Blocco di strada ordinaria o ferrata		
Sanzione		Sanz. acc.			Ipotesi
penale: informativa all'AG (1)					No G2-01

Al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione nella strada ordinaria (o ferrata) ... (*indicare posizione*) vi deponeva o abbandonava congegni o altri oggetti (*specificare*) o comunque l'ostruiva o ingombrava ... (*come*) nel punto ...

- 1 Si sanziona come reato, oltre al già previsto blocco di strada ferrata, sia il blocco stradale sia l'ostruzione o ingombro dei binari.
- 2 Il reato è punito con la reclusione da 1 a 6 anni (art. 1 come modificato dal DLG n. 507/1999): arresto facoltativo. Allo straniero condannato per questo reato viene impedito l'ingresso in Italia art. 4, c. 3, DLG 25.7.1998 n. 286 modificato dal DL coord. n. 113/2018.

DLG n. 66/1948 art. 1-bis c. 1				Ostruzione di strada ordinaria col proprio corpo	
Sanzione		Limiti edittali	Sanz. acc.		Ipotesi
(3)		1.000,00+4.000,00			No G2-02

Al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione nella strada ordinaria ... l'ostruiva col proprio corpo all'altezza del numero civico (o del km) ...

- 3 L'art. 1-bis, ora modificato dalla legge appena citata, è stato introdotto dall'art. 17 DLG n. 507/1999 che ha disposto anche il divieto del pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 L n. 689/1981; il verbale perciò va inviato entro 10 giorni al prefetto del luogo della commessa violazione che emetterà l'ingiunzione di pagamento con le relative modalità.
- 4 Il verbale va redatto anche nei confronti dei partecipanti all'illecito individuati.
- 5 Non è escluso il reato di cui all'art. 340 CP (interruzione di pubblico servizio).